

**REGOLAMENTO DIDATTICO**  
**DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA**  
**ISTITUITA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO**  
**DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA**

Art. 1 - Istituzione della Scuola di Specializzazione

1. È istituita presso l'Università degli Studi di Catania, ai sensi e per gli effetti del D.M. 1 agosto 2005 e ss.mm.ii., relativo al riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, e del D.M. 29 marzo 2006 e succ. mm.ii., concernente la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria, nonché del Decreto Interministeriale 4 Febbraio 2015, n. 68, concernente il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (SSFO), con sede presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Catania.
2. La Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera rientra tra le scuole di specializzazione di area sanitaria; afferisce all'Area dei Servizi Clinici, Classe della Farmaceutica, tipologia Farmacia Ospedaliera.
3. La Scuola è articolata in 4 anni di corso, corrispondenti a 240 CFU, non suscettibili di abbreviazione.
4. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 68/2015, la Scuola afferisce al Dipartimento di Scienze del Farmaco, presso il quale ha sede la segreteria didattica.

Art. 2 - Finalità della Scuola

1. La Scuola provvede alla formazione dei laureati in discipline farmaceutiche attraverso l'acquisizione di conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo

della farmacia clinica, della farmacoterapia e dell'utilizzo delle tecnologie sanitarie, della farmacoeconomia nonché della legislazione sanitaria, con particolare riferimento al settore farmaceutico, utili all'espletamento della professione nell'ambito delle strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale.

Sono specifici ambiti di competenza la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici, la produzione di farmaci anche a carattere sperimentale, l'informazione e documentazione sul farmaco, la vigilanza sui prodotti sanitari, la vigilanza sull'esercizio farmaceutico. Per ciò che concerne gli obiettivi formativi della Scuola, si rinvia a quanto riportato nell'Allegato al D.M. 68/2015.

2. La Scuola conferisce il diploma di "Specialista in Farmacia Ospedaliera".

### Art. 3 - Requisiti per l'accesso alla Scuola

1. L'ammissione alla Scuola è regolamentata dal DPR 10 marzo 1982, n. 162 e dal DM 16 Settembre 1982.

2. L'accesso alla Scuola è riservato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, a coloro che siano in possesso della laurea specialistica in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe 14/S), ovvero della laurea magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale (Classe LM-13), ovvero del diploma di laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 ed il D.M. 3 Novembre 1999, n. 509, nel numero determinato con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Possono altresì partecipare al concorso per l'ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio (titolo accademico e abilitazione) conseguito presso Università straniera e ritenuto equiparabile limitatamente ai fini dell'iscrizione alla Scuola.

3. Per l'iscrizione alla Scuola è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista.

4. Le tasse ed i contributi universitari per l'iscrizione alla Scuola sono determinati annualmente dall'Ateneo.

### Art. 4 - Ammissione alla Scuola

L'ammissione alla Scuola avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.

## Art. 5 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola: a) il Consiglio della Scuola; b) il Direttore.

1. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti presso la Scuola, nonché da una rappresentanza degli specializzandi in numero pari al 15% dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore, eletti con le modalità previste dal Regolamento Elettorale di Ateneo. (art. 21 Statuto di Ateneo).

2. Il corpo docente della Scuola è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dagli Organi deliberanti dell'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del D.M. 21 Maggio 1998, n. 242.

3. Il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola (CHIM/08, CHIM/09, BIO/14).

4. Il personale dirigente del Servizio sanitario regionale delle Strutture coinvolte nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di "Professore a contratto", fa parte del Consiglio della Scuola e concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.

5. Può partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, il Referente nominato dalla SIFO-regionale per la Scuola.

6. Il Consiglio della Scuola:

- cura la gestione organizzativa della scuola;

- definisce il piano di studi della Scuola e la programmazione delle attività didattiche;
- propone il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento;
- definisce programmi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio;
- propone la stipula di convenzioni con enti o soggetti esterni, volte a favorire il funzionamento della Scuola;
- propone al Rettore la commissione giudicatrice per l'esame di ammissione alla Scuola;
- nomina la commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione;
- assolve ad ogni altro compito ad esso attribuito dalla legge o dai regolamenti.

7. Per ciò che concerne il funzionamento del Consiglio della Scuola, il presente regolamento rimanda alle norme del Regolamento di Ateneo concernenti il funzionamento generale degli organi collegiali.

8. Ai sensi dell'art.14 del DPR 162/82 e dello Statuto di Ateneo, la direzione della Scuola è affidata ad un professore universitario di ruolo a tempo pieno di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola e appartenente alla sede della stessa, eletto dal Consiglio della Scuola nel suo seno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.

9. Il Direttore dura in carica per un quadriennio ed è rieleggibile una sola volta. Il Direttore ha la rappresentanza della Scuola e presiede il Consiglio della Scuola.

10. Sono, inoltre, compiti del Direttore:

- promuovere l'attività della Scuola;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio della Scuola;
- vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico della Scuola;
- coordinare il piano delle attività di tirocinio professionale per gli specializzandi, nell'ambito della Rete formativa della Scuola, e vigilare sull'attuazione dei relativi programmi formativi e su ogni eventuale impedimento al corretto e completo svolgimento dei medesimi;
- istruire le decisioni da sottoporre alla deliberazione del Consiglio della Scuola;

- comunicare all'Università' e quindi all'Osservatorio Nazionale tutte le variazioni dei presupposti, delle condizioni e degli standard che avevano consentito l'accreditamento della Scuola;
- esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge e dai regolamenti.

11. Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano in seno al Consiglio.

#### Art. 6 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

1. Per il conseguimento del Titolo di Specialista in Farmacia Ospedaliera, lo specializzando in formazione deve acquisire 240 CFU complessivi.
2. Ai sensi del D.M. 4 Febbraio 2015, n. 68, i percorsi didattici sono articolati nelle attività formative di cui al successivo comma 3, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da settori scientifico-disciplinari.
3. Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:
  - a) attività di base a cui sono assegnati 15 CFU;
  - b) attività caratterizzanti a cui sono assegnati 195 CFU;
  - c) attività multidisciplinari affini o integrative a cui sono assegnati 15 CFU;
  - d) attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10 CFU;
  - e) altre attività (conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali) a cui sono assegnati 5 CFU.
4. Almeno il 70% del complesso delle attività formative di cui al comma 3 del presente articolo, pari a 168 CFU, è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio). I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU.
5. Le attività di base sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando.
6. Le Attività caratterizzanti sono articolate in Ambiti denominati 'Tronco Comune: Specifico' e 'Tronco Comune: Interdisciplinare', identificati dai Settori scientifico-disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni, coordinati da un Docente che corrisponde al titolare della disciplina prevalente nella Scuola, nonché da un Ambito

denominato 'Discipline specifiche della tipologia Farmacia ospedaliera', nel quale ricadono i tre SSD specifici della Scuola (CHIM/08, CHIM/09 e BIO/14).

7. Le Attività Affini e Integrative comprendono Settori scientifico-disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.

8. Le Attività finalizzate alla prova finale comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione.

9. Le Altre Attività comprendono crediti finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione medica continua.

10. Per ogni Anno Accademico il Consiglio della Scuola stabilisce il calendario delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di specializzazione, oltre al calendario degli esami finali.

11. Il piano didattico, annualmente approvato dal Consiglio della Scuola, indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

12. Ogni docente è obbligato a presentare al Direttore della Scuola il programma del corso impartito e la sua articolazione in argomenti con il corrispondente numero di ore frontali o di esercitazioni. Il contenuto del programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso.

13. Ciascun docente, inoltre, a conclusione del corso di lezioni invia al Direttore una comunicazione scritta e firmata, attestante che tutti gli specializzandi hanno regolarmente frequentato le lezioni.

14. All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola assegna agli specializzandi le attività sperimentali di laboratorio e professionalizzanti previste dal regolamento didattico e che saranno svolte sotto la guida di responsabili (denominati *tutor individuali*) nominati dal Consiglio della Scuola stesso. Le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell'Art. 38 del D.Lgs 368/99.

15. I corsi saranno integrati, qualora ritenuto opportuno dal Consiglio della Scuola, da seminari, cicli di conferenze, esercitazioni ed attività pratiche. Lo specializzando dovrà

seguire anche le attività della Scuola programmate presso servizi sanitari ed ospedalieri.

#### Art. 7 – Rete formativa e Tutor specialistici

1. Ai sensi dell'art. 34 e ss. del D.lgs. n. 368/1999 la Scuola opera nell'ambito di una Rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella specifica banca dati dell'offerta formativa ed aggiornate ogni anno. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 dello stesso decreto legislativo.

Le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario. L'inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del Servizio sanitario nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualità, con obbligo di riservare alle attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell'attività annualmente svolta. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli d'intesa promossi dalle Università interessate.

2. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola. Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante il periodo, e per le attività svolte presso la Struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile della attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa della Struttura ospedaliera o territoriale.

3. L'Università, tramite le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio; il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale

dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica.

4. Sulla base degli incarichi conferiti annualmente, il Consiglio della Scuola provvederà alla nomina dei tutor specialistici nelle strutture ospedaliere e territoriali convenzionate.

5. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MIUR del 29 marzo 2006, qualora la Scuola debba avvalersi di servizi e/o strutture (o in generale svolgere attività) non presenti nelle c.d. strutture di sede o nelle c.d. strutture collegate, è possibile il coinvolgimento, attraverso specifiche convenzioni, delle c.d. "strutture complementari o di supporto ulteriore", di specialità diversa, anche estere, che non necessitano di essere accreditate ai sensi dell'art. 43 del D.lgs 368/1999.

La frequenza da parte degli specializzandi di "strutture complementari o di supporto ulteriore" è autorizzata dal Consiglio della Scuola, su proposta del Direttore e/o del tutor individuale, nell'ipotesi che si mantengano, di norma, i seguenti presupposti:

- la durata del periodo di frequenza non superi i 6 mesi;
- tale periodo sia preferibilmente svolto tra il 2° ed il 3° anno di frequenza della scuola;
- l'attività di cui sopra non comporti disturbi o interferenze con i corsi di lezioni frontali e gli esami;
- l'attività sia subordinata alla stesura di un progetto formativo, coordinato con il tutor individuale ed il tutor professionale della struttura ospitante, che identifichi modalità e tempi di svolgimento dell'attività proposta;
- ogni attività esterna alle strutture di sede non comporti oneri economici per la Scuola o l'Ateneo.

6. Ai sensi dell'art. 2, c. 11, del D.M. 68/2015, durante il percorso formativo lo specializzando potrà svolgere attività presso istituzioni estere per una durata massima di 18 mesi.

#### Art. 8 – Frequenza

1. La frequenza ai corsi ed alle attività pratiche di laboratorio del tirocinio professionalizzante è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori al 30% delle ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla Scuola. In caso di assenza per gravidanza o malattia, ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo la



valutazione del Consiglio della Scuola, qualora l'assenza non superi le 130 ore, spetta al Consiglio della Scuola stesso disporre le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dell'anno di corso ovvero altrimenti la ripetizione dell'anno.

#### Art. 9 - Prove di verifica delle attività formative

1. Ai fini delle periodiche verifiche di profitto la scuola può predisporre prove *in itinere* in rapporto con gli obiettivi formativi propri. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere certificate dal tutor professionale e dal Dirigente del servizio farmaceutico dell'ASP o della struttura ospedaliera dove vengono svolte. Il giudizio sulle capacità e le attitudini dello specializzando, espresso dal tutor preposto alle singole attività (tutor specialistico) sull'apposito libretto-diario, attribuisce l'avvenuto o il mancato superamento del corso professionalizzante in oggetto.

2. Alla fine di ogni anno accademico, entro la data indicata nel bando di ammissione alla Scuola, lo specializzando deve sostenere gli esami di profitto dei corsi previsti dal regolamento didattico per il passaggio all'anno di corso successivo. Le prove di verifica possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni. La prova finale di ciascun corso integrato può essere sostenuta alla fine del corso suddetto. A tale scopo, il Consiglio della Scuola, oltre a deliberare la data di svolgimento degli esami finali di ciascun anno di corso, individua una Commissione di esame, costituita da tre membri e della quale fa parte il Direttore della Scuola, che proceda all'acquisizione delle votazioni dei singoli esami o moduli ed all'attribuzione del voto finale, derivante dalla media aritmetica dei singoli voti. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per ciascun esame. La prova si intende superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Dello svolgimento e dell'esito della prova la Commissione redige apposito verbale.

L'attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative comporta una valutazione unitaria e contestuale. Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica.

La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto) e non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.

3. Coloro che non superino uno o più esami al termine di ciascun anno di corso o che non frequentino i relativi corsi, saranno tenuti ad effettuare l'iscrizione in qualità di ripetenti, rifrequentando tutti gli insegnamenti relativi all'anno stesso. Detta iscrizione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 162/82, è consentita una sola volta per tutto il corso, pena la decadenza dalla qualità di studente.

#### Art. 10 - Modalità di svolgimento della prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto, nonché dei giudizi del/i tutor individuale/i per la parte professionalizzante. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta dinanzi ad una Commissione composta da 7 docenti, nominata dal Consiglio della Scuola.

2. Lo studente sceglie, di norma, l'argomento della tesi sotto la guida di un relatore in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola e di un correlatore, individuato tra i tutor specifici all'interno della Rete formativa.

3. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.

4. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in settantesimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 42/70. La Commissione, in caso di votazione massima (70/70), può concedere la lode su decisione unanime. Di norma, la lode viene attribuita agli specializzandi che riportano una media dei voti finali in ciascuno dei quattro anni di corso pari ad almeno 29/30, ed hanno conseguito almeno una lode in uno dei suddetti esami finali.

5. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.

6. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specialista in Farmacia Ospedaliera corredato dal supplemento al diploma rilasciato dall'Università ai sensi dell'Art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/2004, che documenta

l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

#### ART. 11 - Disposizioni finali e norme transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, vale quanto disposto dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.

2. Il riassetto del percorso formativo, effettuato sulla base del DM 68/2015 e contenuto nel presente Regolamento, ha efficacia solo per i futuri specializzandi che si immatricoleranno sulla base del predetto Decreto.